



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA  
NUTRIZIONE  
UFFICIO III  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI  
VETERINARI  
UFFICIO VI E VII  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 001441 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0048134-P-28/12/2015



Assessorato alla Sanità delle Regioni e PA di Trento  
Assessorato all'Agricoltura della PA di Bolzano  
Loro sedi

**Oggetto: raccolta ed utilizzo di materiali di categoria 3, costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione, per l'alimentazione di cani e gatti ospiti di canili e rifugi, ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.**

Con la presente si intendono fornire indicazioni operative, ai sensi dell'art. 18 (1) del Reg. (CE) 1069/2009, in merito all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale costituiti da *rifiuti di cucina e ristorazione*, ad eccezione dell'olio di cucina esausto, di cui si vieta l'utilizzo, per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi.

Al fine di rendere omogenee le definizioni, si intende per:

- a) **Rifiuti di cucina e ristorazione:** sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) di cui all'art. 10 lettera p) del Reg. (CE) 1069/2009.
- b) **Autorità competente:** I Servizi Veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente.
- c) **Luogo di origine dei rifiuti di cucina e ristorazione:** le imprese alimentari registrate/riconosciute ai sensi dei reg. (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004.
- d) **Canile e rifugio (di seguito struttura di ricovero) o luogo di alimentazione:** struttura pubblica e privata di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali.

### Prerequisiti per l'utilizzo

L'utilizzo di sottoprodotti di origine animale costituiti da rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) ospiti di canili e rifugi, è subordinato a:

- a) Rispetto dei requisiti di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali;
- b) Registrazione ai sensi dell'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, come *utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici* della struttura di ricovero;
- c) Registrazione o riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 o ai sensi del Reg. (CE) 853/2004 dell'impresa alimentare produttrice dei rifiuti di cucina e ristorazione;

- d) Utilizzo in ambito "Locale": ubicazione dell'impresa alimentare (luogo di origine) e della struttura di ricovero nell'ambito della medesima Provincia o di Province contermini;
- e) Assenza di specifiche misure sanitarie restrittive;
- f) Trattamento termico del rifiuto di cucina prima dell'utilizzo per l'alimentazione animale.

### **Divieti di utilizzo**

E' vietato l'utilizzo per l'alimentazione di specie da compagnia (cani e gatti) di:

- ✓ Olio di cucina esausto;
- ✓ Rifiuti di cucina e ristorazione costituiti da residui di alimenti già somministrati al consumatore finale

Si rammenta che è vietato l'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione di tutte le specie animali diverse da quelle da compagnia (cani e gatti).

### **Registrazione per la struttura di ricovero**

Come previsto dall'art. 1 delle "Linee Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009" (Accordo Stato- Regioni 20/CU del 7 febbraio 2013), per effettuare l'alimentazione con rifiuti di cucina e ristorazione il responsabile/gestore della struttura di ricovero di cui alla L. 14 agosto 1991, n. 281 e relative norme regionali, deve notificare all'Autorità Competente Locale, ai fini della registrazione di cui all'art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009, la propria attività come *utilizzatore di sottoprodotti di origine animale per scopi specifici*.

L'attività verrà inserita nella sezione X del sistema SINTESI.

La relazione tecnica, prodotta a corredo della notifica e sottoscritta anche dal medico veterinario libero professionista responsabile sanitario della struttura, dovrà riportare almeno:

- La specie che si intende alimentare (cane e/o gatto);
- La stima delle quantità di SOA giornaliere necessarie per soddisfare la disponibilità di cibo per la specie che si intende alimentare.

### **Requisiti del luogo di origine:**

Il titolare dell'attività registrata/riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004, che intende fornire rifiuti di cucina e ristorazione per l'alimentazione dei cani e gatti ospiti nelle strutture di ricovero, deve predisporre apposita procedura nel proprio piano di autocontrollo e detenere un registro che riporti almeno la data dell'invio ed il peso stimato dei SOA che sono stati destinati per l'alimentazione.

Tale registro, come previsto dall'art. 9 delle citate Linee Guida, dovrà essere conservato, a disposizione dell'autorità competente, per almeno 2 anni.

In attesa del trasporto alle strutture di ricovero i SOA dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e correttamente identificati come Categoria 3.

### **Requisiti del luogo di alimentazione (struttura di ricovero)**

Il soggetto titolare della struttura di ricovero dovrà:

- a) Garantire che i SOA siano utilizzati al più presto possibile. A tal riguardo dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e sottoposti a verifica prima dell'utilizzo;

b) Detenere un registro aggiornato contenente almeno il peso stimato e l'origine dei SOA utilizzati per l'alimentazione, la data di somministrazione e quella del ritiro dei resti non consumati.

d) Conservare, per due anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

Le Regioni e le province Autonome possono stabilire ulteriori requisiti.

### **Il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione**

Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo.

Il trasporto dei SOA deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezioni 1 e 2 ed essere accompagnato dal documento commerciale semplificato, ai sensi delle "Linee guida applicative del Reg. (CE) 1069/2009", che sarà trattenuto dal responsabile della gestione della struttura di ricovero. Ai sensi dell'art. 5, comma 11 del suddetto Accordo, le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di rifiuti di cucina e ristorazione verso una struttura di ricovero registrata ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Reg. (UE) 142/2011.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il contenitore deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti di chi gestisce il trasporto la relativa documentazione.


### **Smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati:**

I rifiuti di cucina e ristorazione inutilizzati da parte della struttura di ricovero devono essere smaltiti conformemente all'art. 21(4) o ad altre misure previste dal Reg. (CE) 1069/2009.


### **Controlli ufficiali:**

La cessione da parte delle imprese alimentari e l'utilizzo dei rifiuti di cucina e ristorazione da parte delle strutture di ricovero, sono oggetto di controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) 882/2004 da parte delle autorità competenti.

Il Direttore Generale  
Dr Silvio Bonello



Il Direttore Generale  
Dr Giuseppe Ruocco



Tiziana Serraino  
Email: [t.serraino@sanita.it](mailto:t.serraino@sanita.it)

Donatella Capuano  
Email: [d.capuano@sanita.it](mailto:d.capuano@sanita.it)

Rosalba Matassa  
Email: [r.matassa@sanita.it](mailto:r.matassa@sanita.it)